

RG 2701/2020



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Cremona

PRIMA SEZIONE

La Tribunale di Cremona, PRIMA SEZIONE, in persona del Giudice Unico dott.ssa Cristina Bassi

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II grado avverso la sentenza resa dal Giudice di Pace di Cremona n. 92/2020, cron. 1055/2020 resa nel giudizio iscritto al n. di RG 2100/2019 in data 30.06.2020 dep. Cancelleria il 22.07.2020

promossa da

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]) in
persona del suo socio accomandatario p.t. [REDACTED]
[REDACTED], in persona del suo socio
accomandatario p.t. [REDACTED] con l'avv. [REDACTED] del Foro di
Brescia

appellanti

contro

AVV. [REDACTED] [REDACTED] del Foro di Brescia, (C.F.:
[REDACTED]) il quale agisce in proprio ex art. 86 c.p.c.

appellato

CONCLUSIONI:

– per parte appellante: *“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Brescia con funzione di Giudice di Appello, respinta ogni contraria istanza e previa ogni declaratoria del caso e di legge, anche in via incidentale, ritenere fondati i*



motivi esposti con il presente gravame e per l'effetto in totale riforma della sentenza impugnata:

[- preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza oggetto del presente appello, sussistendone tutti i presupposti e per i gravi motivi di cui sopra;]

- in principalità e nel merito, accertare e dichiarare la nullità e/o inesistenza della citazione introduttiva del giudizio avanti al Giudice di Pace con riferimento a ██████████ sas e comunque ritenere la stessa estranea ai fatti contestati al giudizio e quindi priva di legittimazione passiva, con ogni conseguenza di legge;

- inoltre, accertare e dichiarare la tardività, l'inammissibilità, l'improponibilità, l'improcedibilità e/o comunque la invalidità del giudizio introdotto in primo grado dall'avv. ██████████ nei confronti delle convenute, odierne Appellanti, a fronte della incompetenza funzionale del Giudice di Pace e della erronea e non sanata scelta del rito, dovendosi proporre la domanda non avanti al Giudice di Pace, bensì avanti al Tribunale di Cremona nelle forme del rito speciale collegiale di cui agli artt. 14 D.Lgs. 150/2011 e 702 bis ss. cpc;

- in subordine, nel merito, respingere tutte le domande creditorie spiegate dall'avv. Linetti per i motivi sopra esposti in fatto ed in diritto ovvero, in via estrema e non creduta, ridurre la condanna delle Appellanti e la pretesa dell'Appellato facendo corretta applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, soprattutto per quanto dispone l'art. 4 di tale testo normativo, fino alla minima determinazione ritenuta di giustizia, se del caso stabilita in via equitativa, con rideterminazione degli interessi al tasso legale a far data dalla effettiva liquidazione e con ogni conseguenza di legge anche riguardo alle spese di lite liquidate nella sentenza di I grado.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari in favore delle Appellanti”.

In via istruttoria, ove non ancora acquisito, acquisire il fascicolo I grado del Giudice di Pace di Cremona RG 2100/2019. Si richiamano i documenti depositati con l'atto introduttivo”

– per parte appellata: “Il sottoscritto Avv. ██████████ il quale agisce in proprio ex art. 86 c.p.c., precisa le conclusioni come in comparsa di costituzione e risposta, assorbita la domanda preliminare sull'istanza di sospensiva già rigettata, che di seguito riformula:



In principalità, previe le declaratorie del caso, dichiararsi l'impugnazione avversaria e le relative nuove domande ed eccezioni improponibili, inammissibili e improcedibili in appello e comunque respingersi anche nel merito le censure sollevate nei confronti della sentenza impugnata, perché infondate in fatto e in diritto.

Per l'effetto confermarsi la sentenza di primo grado del Giudice di Pace di Cremona n. 92/2020.

Con vittoria di spese e competenze

In via istruttoria, previe le declaratorie del caso, dichiararsi inammissibile la produzione documentale di controparte in quanto tardiva e disporsi l'espunzione dei documenti numerati da 2 a 6 dal fascicolo di parte appellante.

Nella solo denegata ipotesi in cui venisse dichiarata ammissibile l'impugnazione avversaria, si chiede di essere ammessi alla prova testimoniale, pur senza inversione dell'onere, sulla seguente circostanza: 1) Vero che è intercorso un accordo tra l'avv. [REDACTED] e l'avv. [REDACTED] in base al quale il compenso per il giudizio innanzi al Giudice di Pace di Cremona n. 437/2013 R.G., di opposizione a decreto ingiuntivo n. 111/2013, sarebbe spettato esclusivamente al primo legale”.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con sentenza n. 92/2020, cron. 1055/2020 resa nel giudizio iscritto al n. di RG 2100/2019, il Giudice di Pace di Cremona ha parzialmente accolto la domanda dell'Attore Avv. [REDACTED] ed ha condannato [REDACTED] SAS di [REDACTED] (di seguito anche la "[REDACTED]" e [REDACTED] e C. (di seguito anche la "[REDACTED]" in solido al pagamento della somma di Euro 900,00 oltre rimborso spese generali, cpa al 4% ed IVA ex lege con interessi dalla data della domanda all'effettivo saldo, oltre alla condanna della parte convenuta a rifondere le spese della parte attrice liquidate in Euro 125,00 per anticipazioni, euro 600,00 per compensi professionali ed oltre a rimborso spese generali al 15% sull'imponibile, c.p.a. e IVA.

In particolare, nell'ambito del giudizio di prime cure, la parte attrice, dedotto l'esercizio di attività professionale in favore del Geom. [REDACTED] nell'ambito di una serie di cause di opposizione a decreto ingiuntivo, chiedeva al Giudice – in mancanza di pagamento spontaneo – il pagamento dell'equo compenso maturato ed esposto in sede di citazione nella somma di Euro 1.808,74 in favore delle



società odierne appellanti quali risultanti dalla scissione della società [REDACTED]
[REDACTED] SAS di [REDACTED]

Valga subito osservarsi che i compensi indicati sopra erano stati previamente richiesti in un procedimento ex art. 702bis c.p.c. ed ex art. 14 d. lgs. 150/2011 innanzi al Tribunale di Brescia che con decisione del 28.10.2018 – in parte motiva – affermava “*Preliminarmente va dichiarata l’incompetenza del Collegio in relazione alla richiesta di liquidazione dei compensi per la procedura [REDACTED] – Condominio [REDACTED] in quanto promossa davanti al Giudice di Pace di Cremona [richiamato il disposto dell’art. 14 comma II d.lgs. 150/2011] Si rileva, pertanto, l’inconferenza dell’argomento dedotto dalla parte attrice in relazione all’attrazione di tale domanda con le altre promosse in giudizio. Si precisa che non risulta provato il conferimento dell’incarico per la predisposizione dell’atto di appello, di cui la parte attrice ha prodotto in giudizio la bozza e se ne rileva, comunque, l’irrelevanza posto che il giudice dell’appello era il Giudice monocratico del Tribunale di Cremona*” (Cfr. pagg. 3 e 4 doc. all. 5 citazione) – il tutto con la precisazione che il procedimento innanzi al Giudice di Pace non risulta introdotto in riassunzione.

Le parti convenute sono rimaste contumaci nell’ambito del giudizio di prime cure.

Successivamente, con l’atto di citazione introduttivo del presente procedimento le parti appellanti [REDACTED] e [REDACTED] hanno chiesto l’accoglimento delle conclusioni sopra richiamate deducendo:

- che la [REDACTED] non riceveva la notificazione della citazione mentre la [REDACTED] non si era accorta per mera svista della citazione – (cfr. pag. 2 appello);
- che l’appellato non aveva introdotto la negoziazione assistita obbligatoria per legge;
- l’incompetenza del Giudice di Pace di Cremona atteso che il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo per il quale sono stati chiesti i compensi aveva visto anche la proposizione dell’appello innanzi al Tribunale di Cremona;
- l’improcedibilità della domanda in considerazione della mancata introduzione della stessa mediante ricorso per decreto ingiuntivo ovvero ricorso ex artt. 702bis c.p.c. e 14 d. lgs. 150/2011;
- la carenza di legittimazione passiva della [REDACTED]



- eccepiva l'inadempimento dell'Avv. [REDACTED] in ragione degli "[...] *evidenziati errori procedurali de difensore, per i quali l'Appellata si riserva in ogni caso azione di responsabilità professionale*" e pertanto la richiesta al Giudice d'Appello di rivalutare l'entità del credito;
- l'errata decorrenza degli interessi che deve essere individuata con l'ordinanza che conclude il procedimento di liquidazione e non dalla data della domanda.

La parte appellata si costituiva in giudizio il 18.03.2021 eccependo

- la tardività della produzione documentale effettuata dalla parte appellante in considerazione del fatto che trattasi di documenti di formazione antecedente rispetto all'introduzione del giudizio di primo grado;
- la tardività dell'eccezione in ordine al mancato esperimento della negoziazione assistita e l'infondatezza della relativa eccezione;
- l'infondatezza dell'eccezione di competenza atteso che la competenza è individuata ex art. 28 l. 794/1942 sulla base del Giudice avanti al quale si è svolto il giudizio per il quale si richiedono in compensi;
- l'infondatezza dell'eccezione riguardante il rito atteso che il rito di cui all'art. 702bis c.p.c. non potrebbe trovare applicazione rispetto alle controversie di competenza del Giudice di Pace;
- che la notifica nei confronti della [REDACTED] e della [REDACTED] si è perfezionata come da ricevute pec depositate in atti;
- che in ogni caso vi è solidarietà tra le società che risultano dalla scissione ex art. 2506 quater co. 3 c.c.;
- che l'eccezione relativa alla riduzione del compenso per improcedibilità della domanda è tardiva;
- contesta la ricostruzione della controparte in ordine al dies a quo di decorrenza degli interessi.

Il Giudice dell'appello, rigettata l'istanza di sospensione della sentenza di primo grado, fissava udienza di precisazione delle conclusioni.



Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato e non merita accoglimento.

1. In ordine all' affermato vizio della notifica della citazione in primo grado alle parti appellanti [REDACTED] e [REDACTED]

L'eccezione della parte appellante, peraltro neppure chiaramente formulata, è infondata.

Dagli atti del fascicolo di prime cure, infatti, emerge che le società [REDACTED] e [REDACTED] sono state chiamate in causa mediante notifica a mezzo PEC rispetto alla quale è in atti ricevuta di consegna e di accettazione per entrambe le odierne appellati.

Non è chiaro cosa significhi che la [REDACTED] non ha visto la notifica per "mera svista" e che la [REDACTED] non abbia ricevuto la notifica atteso che alcun vizio in ordine al procedimento di notificazione è stato dedotto in modo chiaro e preciso dalla parte appellata.

L'eccezione pertanto è inammissibile attese la genericità e non merita accoglimento.

Da quanto sopra, consegue la inammissibilità dei nuovi documenti depositati dalla parte appellante.

Attese le conclusioni cui si è pervenuti in ordine al punto che precede, infatti, deve accogliersi l'eccezione di tardività sollevata dalla parte appellata in ordine alla produzione da parte della parti appellanti di nuovi documenti atteso il disposto di cui all'art. 345 co. 3 c.p.c. in forza del quale in sede di giudizio di appello "*[...] non sono ammessi nuovi messi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto produrli in proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. [...]*".

Si osserva, in particolare, che i documenti prodotti in sede di appello sono tutti antecedenti alla causa di primo grado e pertanto la relativa produzione è, ormai, irrimediabilmente tardiva atteso che alcuna ragione giustificativa è stata neppure dedotta.



2. Sul motivo di appello riguardante avente ad oggetto la mancata attivazione della procedura di negoziazione assistita

La parte appellante appella la sentenza di prime cure sotto il profilo, *inter alia*, della mancata attivazione della procedura di negoziazione assistita.

Sul punto si osserva che ai sensi dell'art. 3 co. 1 del D.L. 12/09/2014 n° 132, G.U. 10/11/2014 “[...] *L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita e' condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza [...]*”.

La giurisprudenza di merito, anche di recente, ha affermato che “*L'omessa attivazione del procedimento di negoziazione assistita può essere eccepita o rilevata d'ufficio non oltre la prima udienza del giudizio di primo grado e pertanto, se non rilevata dal giudice o eccepita dalla parte entro il detto termine, non può essere dichiarata alcuna improcedibilità della domanda*” (Corte appello Milano sez. I, 30/07/2021, n.2478).

Alla luce di quanto sopra, non essendovi alcuna istanza di rimessione in termini rispetto alla relativa eccezione (né essendo stato dedotto alcun motivo giustificativo), il motivo di appello è infondato e non merita accoglimento.

3. Quanto all'eccezione di competenza sollevata dalla parte appellante

La parte appellante afferma che il Giudice di Pace non avrebbe competenza per materia atteso che il procedimento rispetto al quale sono richiesti in questa sede i compensi si è concluso innanzi al Tribunale in sede di appello.

L'eccezione di competenza è tardiva e non può essere accolta.

In particolare, ai sensi dell'art. 38 co. 1 c.p.c. “*L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata [...]*” continua la norma al co. 3 individuando il limite del potere di rilievo officioso dell'eccezione di incompetenza “*L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 sono rilevate d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'art. 183*” – norme applicabili al procedimento innanzi al Giudice di Pace in virtù del richiamo operato dall'art. 311 c.p.c.

Orbene, la mancata costituzione della parte odierna appellante in sede di primo grado (implicante la mancata costituzione tempestiva delle parti in primo grado



convenute) rende la questione relativa alla competenza non più eccepibile né rilevabile d'ufficio dal giudice.

Da quanto sopra, consegue la tardività dell'eccezione di competenza sollevata per la prima volta quale motivo di appello e la infondatezza della eccezione.

Neppure, sul punto, può essere eccepita una sorta di "riserva di collegialità".

Il Giudicante del secondo grado, peraltro, sul punto osserva quanto segue.

Le SSUU 4247/2020 in sede motiva hanno avuto modo di esaminare – inter alia – le ripercussioni della sentenza della Corte Costituzionale n. 65/2014 ove era stato espressamente affrontato il tema della riserva di collegialità. In particolare, la Corte di Cassazione nella sentenza richiamata sopra ha affermato (par. 18 e ss) che¹, per quel che in questa sede maggiormente importa “ [...] *Ne consegue che tali statuizioni della Corte costituzionale risultano del tutto compatibili con la competenza per lo speciale procedimento de quo del Giudice di pace, con riguardo alla domanda di liquidazione dei compensi relativi a controversie decise da tale Giudice. Tale competenza, infatti, di deve considerare pacificamente esistente – in analogia con quanto accadeva prima con il Pretore e il Conciliatore – anche in assenza della collegialità, potendosi desumere dalla anzidetta sentenza n. 65 del 2014 della Corte Costituzionale – e, quindi, con un'interpretazione conforme alla Costituzione – che, nel caso del Giudice di pace, non è la “riserva di collegialità” lo strumento previsto per compensare la riduzione dei rimedi e delle garanzie propria del procedimento speciale de quo, perché in questo caso tale obiettivo viene perseguito attraverso la presumibile snellezza della procedura e la semplicità della controversia, caratteristiche che*

¹ Con maggior sforzo argomentativo si richiamano i passaggi della sentenza delle SSUU di interesse, in particolare “[...] *la riserva di collegialità prevista per i procedimenti di liquidazione degli onorari forensi de quibus [...] in un'ottica di valorizzazione delle garanzie difensionali, può giustificarsi in termini di bilanciamento che il legislatore, con valutazione discrezionale insindacabile, ha ritenuto adeguato per compensare la riduzione dei rimedi e delle garanzie connessa, da un lato, all'esclusione dell'appello e, dall'altro lato, alla possibilità di partecipare personalmente al giudizio, rinunciando ad avvalersi dell'assistenza tecnica di un difensore.*

Di qui la conclusione della Corte costituzionale secondo cui la riserva di collegialità per i procedimenti in esame ben può costituire “una delle modalità” attraverso le quali il legislatore ha disciplinato in maniera differenziata situazioni processuali eterogenee rispetto al modello ordinario.

Ma deve essere precisato che la questione di costituzionalità esaminata nella sentenza n. 65 del 2014 cit. si riferiva esclusivamente alla composizione collegiale, anziché monocratica, del Tribunale e che, d'altra parte, la riserva di collegialità in contestazione è stata configurata come “una delle modalità” attraverso le quali il legislatore ha disciplinato il suddetto procedimento speciale”



peraltro, per la Corte Costituzionale, sono “identificative” del procedimento speciale.”

L'eccezione di competenza del Giudice di pace sollevata dalla parte appellante è pertanto infondata e tardiva e non merita accoglimento

4. Quanto all'eccezione relativa al rito

Ferma la competenza del Giudice di Pace sulla base delle considerazioni di cui al paragrafo che precede, deve ulteriormente osservarsi che risulta parimenti infondata la eccezione relativa al rito. Secondo la tesi della parte appellata, infatti, il giudizio in primo grado avrebbe dovuto essere proposto nelle forme di cui all'art. 702bis c.p.c. e 14 del d. lgs. 150/2011.

Orbene, deve sul punto richiamarsi il disposto dell'art. 4 co. 1 e 2 del d. lgs. 150/2011 in forza del quale *“1. Quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dal presente decreto, il giudice dispone il mutamento del rito con ordinanza.*

2. L'ordinanza prevista dal comma 1 viene pronunciata dal giudice, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di comparizione delle parti”.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, la soglia di sbarramento sia per l'eccezione di parte che per l'ordinanza decisionale in punto rito è rappresentata dalla prima udienza di comparizione delle parti – cristallizzandosi, pertanto, oltre detta udienza la possibilità di “mutamento” del rito nelle forme speciali.

La giurisprudenza ha avuto modo di confermare in via interpretativa quanto risulta – già testualmente – dalla norma citata precisando che *“E' evidente dalla lettura del testo normativo che il legislatore abbia previsto un rigido sbarramento per il mutamento di rito, attraverso la fissazione di un termine perentorio coincidente con la prima udienza. [...] Tuttavia, poiché il mutamento del rito non era avvenuto entro la prima udienza di comparizione delle parti, il Tribunale non poteva mutare il rito dopo che le parti avevano precisato le conclusioni e la causa era stata trattenuta in decisione. Conseguentemente, il giudizio avrebbe dovuto svolgersi nelle forme ordinarie e concludersi con sentenza, impugnabile anche per i motivi attinenti al merito, e non con ordinanza collegiale ricorribile per cassazione per violazione di legge”* (cfr. Cass. Civ. sez. II 186/2020).

Se è vero, pertanto, come afferma la Cassazione nella sentenza citata sopra, che al Giudice del primo grado è preclusa la “mutazione del rito” oltre la prima



udienza di comparizione delle parti, a fortiori deve ritenersi detta possibilità preclusa in sede di appello – sia d’ufficio che a seguito del tardivo rilievo della parte (come avvenuto nel caso di specie),

L’eccezione è pertanto non meritevole di accoglimento.

5. In ordine all’eccezione difetto di legittimazione passiva della

La parte appellante deduce ed eccepisce che essendosi scissa la SAS, “[...] l’attore avrebbe dovuto verificare che gli immobili di Cremona erano tutti confluiti nella sfera di attribuzione della SAS – con patrimonio “abbondantemente capiente [...] – e ciò per specifica assegnazione nell’atto pubblico di scissione”.

L’eccezione è infondata.

In via preliminare si osserva che trattasi di eccezione di merito e non di rito poiché ha riguardo, in particolare, alla fondatezza sostanziale del diritto azionato e non alla riconducibilità della domanda al convenuto-debitore da parte dell’attore.

In ogni caso si osserva che ai sensi dell’art. 2506 quater co. 3 c.c. le società risultanti all’esito della scissione sono solidalmente responsabili dei debiti della società scissa, sia pure “nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto”. La giurisprudenza più recente ha avuto modo di chiarire che *“In tema di scissione societaria, la responsabilità per i debiti della società scissa previsti dagli artt. 2506-bis, comma 2 e 2506-quater, comma 3, c.c., si estende in via solidale e sussidiaria a tutte le società partecipanti all’operazione, ciascuna delle quali risponde, tuttavia, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, il cui ammontare è onere di ciascuna di esse dimostrare in giudizio, quale fatto parzialmente impeditivo della pretesa altrui ed in virtù del principio di vicinanza della prova.”* (Cass. Civ. sez. VI, 25/11/2021, n.36690) – con la conseguenza che è onere delle società scisse fornire prova in ordine ai limiti della propria responsabilità.

Onere che, nel caso di specie, attesa la contumacia delle appellanti innanzi al Giudice di prime cure non è stato soddisfatto.

L’eccezione è pertanto infondata e non merita accoglimento.

6. Nel merito – la richiesta rivalutazione dell’entità del credito

La parte appellante eccepisce l’errata liquidazione del compenso da parte del Giudice di Pace in ragione della mancata applicazione dell’art. 9 co. 4 del DM



55/2014 ed in virtù degli errori procedurali in cui sarebbe in corso il difensore odierno appellato.

La censura non ha ragione di essere accolta.

Si osserva, in particolare, che il giudizio per il quale è stata richiesta in questa sede la condanna al pagamento dei compensi aveva un valore di Euro 4.200 circa – e, pertanto, tenuto conto dei parametri medi di cui al DM 55/2014 la liquidazione (per tutte le fasi del giudizio) si sarebbe aggirata intorno agli euro 2.430 per compensi oltre ad esborsi, 15% di rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge. La richiesta dell'Avv. [REDACTED] odierno appellato, in sede di giudizio è di Euro 1.800,00 e la liquidazione del Giudice di Pace è avvenuta per la somma di Euro 900,00 per compensi in sede di sentenza.

Orbene, come motivato dal Giudice di Pace in sede di sentenza oggetto di gravame, la liquidazione tiene conto della non particolare difficoltà del caso, del fatto che non era stata svolta alcuna istruttoria e – pertanto – più in generale delle criticità che il giudizio presentava.

La motivazione della sentenza del Giudice di Pace e la liquidazione ivi contenuta, pertanto, si ritiene sia pienamente condivisibile in questa sede – il motivo di appello è pertanto infondato e non merita accoglimento.

7. Nel merito – quanto alla decorrenza degli interessi

La parte appellante lamenta l'errata applicazione del *dies a quo* di decorrenza degli interessi stabilita dal giudice di prime cure che lo avrebbe individuato – in particolare – nella data della domanda invece che in quella della intervenuta liquidazione.

Orbene, soccorre sul punto la giurisprudenza di legittimità che anche di recentissimo ha affermato che *“Nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento) e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui all'art. 14 d.lg. n. 150/2011, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore”* (Cass. Civ. n. 8611/2022).



La decorrenza degli interessi, pertanto, è stata correttamente stabilita dal Giudice di prime cure nella data della proposizione della domanda.

Il motivo di appello è pertanto infondato e non merita accoglimento.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo applicato inter alia l'art. 82 ult. co. c.p.c.

Deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13 co 1 quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.

P.Q.M.

Il Tribunale di Cremona, in persona del Giudice Unico dott.ssa Cristina Bassi, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da [REDACTED]

[REDACTED] E C.,
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore nei confronti dell'Avv.

[REDACTED]

avverso la sentenza del Giudice di Pace di Cremona n. 92/2020, cron. 1055/2020 resa nel giudizio iscritto al n. di RG 2100/2019 in data 30.06.2020 dep. Cancelleria il 22.07.2020

RESPINGE i motivi di appello tutti;

CONFERMA, per l'effetto, la sentenza del Giudice di Pace di Cremona n. 92/2020;

CONDANNA la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata delle spese di lite che liquida in Euro 900,00 per compensi oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;

DA' ATTO della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.

Cremona, 05.07.2022

Il Giudice

Dott.ssa Cristina Bassi

